

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1554-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SCOPPOLA)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594,
recante disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in
materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1985

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione pubblica istruzione riconosce validi i motivi che hanno spinto il Governo ad apportare con decreto-legge alcune modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ma ritiene di dover proporre, in sede di conversione, innovazioni significative ad alcune delle norme adottate dal Governo.

La prima esigenza cui il decreto-legge ha fatto fronte è quella di definire la posizione giuridica ed economica di coloro che, pur avendo il prescritto titolo, non si sono presentati o non hanno superato le prove per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o dei ricercatori. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 prevede, senza possibilità di equivoco, la decadenza dall'incarico di insegnamento per coloro che non abbiano superato il giudizio di idoneità a professore associato (articolo 52) e la risoluzione di diritto del rapporto con l'università per quanti non abbiano superato la prova di idoneità a ricercatore (articolo 59).

Al tempo stesso tuttavia l'articolo 120 consente a coloro che non hanno partecipato o non hanno superato le suddette prove di essere inseriti a domanda, con determinate procedure, nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato. Nulla invece è previsto, nel citato decreto presidenziale, per il periodo intercorrente fra il momento del mancato superamento della prova e quello dell'effettivo inquadramento.

L'articolo 1 del decreto-legge tende appunto a colmare questa lacuna: esso perciò fissa un termine per l'espletamento delle suddette procedure e stabilisce altresì che gli interessati, in attesa dell'inquadramento in altre Amministrazioni, siano mantenuti nella sede e nella qualifica di appartenenza.

La Commissione condivide l'esigenza di fissare un termine entro il quale debba svolgersi la procedura prevista dall'articolo 120 del decreto presidenziale n. 382, termine che propone di precisare per le diverse fasi della

procedura medesima, ma non ritiene invece di poter accogliere la soluzione adottata dal decreto-legge in esame per quanto concerne il mantenimento in servizio. La norma di cui all'articolo 1 del decreto-legge porterebbe infatti al risultato aberrante di mantenere nell'insegnamento per l'anno accademico appena iniziato, e probabilmente anche per il successivo, professori che sono stati due volte dichiarati non idonei nelle prove di idoneità ad associato o che non si sono affatto presentati alla prova, mostrando così di preferire altri rapporti di lavoro pubblico e privato. Per quanto concerne i ricercatori, la norma porterebbe addirittura a richiamare nell'università persone che, non avendo superato la prova di idoneità, le hanno abbandonate da tempo.

Al fine di ovviare a questi inconvenienti la Commissione, per quanto concerne gli associati, propone di confermare la norma tassativa contenuta nell'articolo 52, ottavo ed undicesimo comma, del decreto presidenziale n. 382 sulla decadenza dall'insegnamento degli incaricati che non si siano presentati o che non abbiano superato la prova di idoneità per l'associazione, ma al tempo stesso propone di garantire la continuità del servizio e del trattamento economico per coloro che abbiano chiesto l'inquadramento in un nuovo ruolo. Per quanto concerne coloro che non hanno superato la prova di idoneità a ricercatore, ferma restando la decadenza di cui all'articolo 59, commi quinto e sesto, del suddetto decreto presidenziale, e fermo restando altresì il diritto all'inquadramento a domanda previsto dall'articolo 120, la Commissione non ritiene possa essere assicurata la continuità del servizio e del relativo trattamento economico: si tratta infatti di soggetti che, nella maggior parte dei casi, hanno già da tempo lasciato l'Università e le cui precedenti mansioni nell'Università stessa (in qualità di borsisti, contrattisti, ec-

cetera) non configurano un rapporto di servizio paragonabile a quello degli incaricati.

Una seconda esigenza cui il decreto legge ha voluto far fronte è quella di consentire (articolo 2) la chiamata di professori universitari vincitori di concorso di prima fascia oltre il termine del 31 ottobre, previsto dalle disposizioni vigenti, in considerazione del fatto che numerosi concorsi sono ancora in fase di espletamento ma prossimi ormai alla conclusione. La Commissione, accogliendo la norma, ha ritenuto tuttavia di proporre la sua estensione ai professori della seconda fascia per i quali, anche, sono in fase di espletamento i concorsi.

Più delicato è il problema cui si riferisce l'articolo 3 del decreto legge. Secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto presidenziale n. 382, gli incaricati stabilizzati avevano la possibilità di conservare l'insegnamento fino al compimento del settantesimo anno di età. Alla Commissione non sembra fondata la distinzione che il predetto articolo 3 del decreto-legge introduce fra gli ex-stabilizzati, riconoscendo il diritto di restare in servizio (una volta che siano diventati associati) solo a coloro che non abbiano ancora matu-

rato il diritto a pensione; propone pertanto, in coerenza con l'orientamento assunto in sede di approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 57, ora all'esame della Camera, di estendere a tutti gli incaricati stabilizzati il diritto di restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno.

Accogliendo l'articolo 4 del decreto-legge, la Commissione propone tuttavia un emendamento, richiesto dalla Commissione affari costituzionali nel suo parere, con il quale si escludono dall'applicazione della norma i casi di decadenza dal servizio a seguito della assunzione di altro servizio incompatibile con il precedente. Senza tale emendamento si verrebbe infatti a creare una situazione di eccessiva rigidità scoraggiando ogni possibilità di passaggio da una Amministrazione all'altra.

In fine, si propone un articolo aggiuntivo al disegno di legge, volto a fare salvi gli effetti derivanti dai rapporti sorti durante la vigenza del decreto.

Con tali emendamenti la Commissione propone la conversione in legge del decreto legge in esame.

SCOPPOLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

28 novembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni sul testo del decreto:

circa l'articolo 1, ritiene che vadano affidate all'autonomia delle singole università le modalità di utilizzazione del personale ivi indicato, dettando tuttavia, come criterio direttivo, che esse debbano riguardare eventuali corsi di insegnamento o supplenze;

circa l'articolo 2, considera ingiustificata la deroga al principio generale dell'entrata in servizio all'inizio dell'anno accademico;

circa l'articolo 3, in relazione al secondo comma, osserva che si verrebbe a creare

un principio pericoloso sul piano dell'ordinamento giuridico generale, nonchè una ingiustificata discriminazione nell'ambito della categoria dei docenti;

circa l'articolo 4, ritiene che l'articolo stesso vada modificato nel senso di ricomprendere tra le eccezioni la cessazione dall'impiego per morte o infermità dipendenti da cause di servizio, nonchè, limitatamente all'applicazione del disposto del settimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, l'ipotesi di decadenza dall'ufficio per assunzione di altro ufficio con il primo incompatibile.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

19 novembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

a) AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Le procedure di cui al terzo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno espletate entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto al secondo comma del citato articolo. Entro gli ulteriori sei mesi saranno espletate le procedure di cui al quarto comma dell'articolo predetto.

2. La decadenza dall'incarico di cui all'articolo 52, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si verifica al termine dell'anno accademico 1984-1985. Ove non si siano conclusi i lavori della commissione giudicatrice competente per il raggruppamento di discipline per il quale si è presentata domanda di partecipazione la decadenza si verifica al termine dell'anno accademico in corso al momento della conclusione dei lavori della commissione medesima.

3. La decadenza dall'incarico di cui al comma undicesimo dell'articolo 52 citato nel comma precedente si verifica al termine dell'anno accademico in corso al momento della conclusione dei lavori della commissione giudicatrice della seconda tornata dei giudizi di idoneità qualora gli aventi titolo non presentino domanda di partecipazione, ovvero al momento della conclusione dei lavori della commissione giudicatrice della terza tornata qualora neppure in tale tornata abbiano conseguito il giudizio positivo.

4. Con effetti dal 1° novembre 1985 e fino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come integrato dal comma 1 del presente artico-

lo, coloro che decadono ai sensi dei commi ottavo ed undicesimo dell'articolo 52 del citato decreto, come integrati dai commi 2 e 3 del presente articolo, e presentino domanda di passaggio ad altra Amministrazione ai sensi del primo comma del predetto articolo 120, salvo il caso in cui abbiano altro rapporto di impiego pubblico o privato, svolgono le funzioni previste per il personale ad esaurimento di cui all'articolo 119 del medesimo decreto presidenziale mantenendo il trattamento economico corrisposto precedentemente in base al titolo che dava loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneità ».

Art. 2.

Alle parole: « a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia » *sostituire le seguenti:* « a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia ».

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Con effetti dal 1° novembre 1985, l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

“ Art. 24. — (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ” ».

Art. 4.

Alle parole da: « ad eccezione dei casi... » fino alla fine, sostituire le seguenti: « ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per infermità dipendente da causa di servizio nonchè, limitatamente al disposto del settimo comma del predetto articolo 10, dei casi di decadenza dal servizio per incompatibilità ».

b) AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. ...

Dopo l'articolo unico, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2.

« Sono fatti salvi gli effetti giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, fino alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione in legge del decreto stesso ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, recante disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici.

Decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.

**Disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in materia di
quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, al fine di garantire, con effetto dal 1° novembre 1985, per gli aventi titolo al passaggio ad altre amministrazioni il mantenimento in servizio fino alla data dell'effettivo passaggio, di prevedere la possibilità della nomina, anche nel corso dell'anno accademico, dei vincitori dei concorsi in atto a posti di professori universitari di prima fascia, allo scopo di assicurare una tempestiva copertura dei relativi insegnamenti vacanti, e di consentire l'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico per i professori associati già incaricati stabilizzati, nonché di disciplinare l'ambito di applicabilità delle disposizioni sul trattamento economico relativo ai casi di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

« Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma e sino a tale termine gli interessati, con effetto dal 1° novembre 1985, sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza ».

Art. 2.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Art. 3.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati, a seguito di giudizio di idoneità, entro il 31 ottobre 1985 conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui maturano il diritto a pensione e comunque non oltre l'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per infermità dipendente o meno da causa di servizio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI